



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA AFFARI GENERALI

Numero Settoriale: 80

DETERMINAZIONE N° 265 del 09.10.2023

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.3/2023 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017, PER LA GESTIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA' PECORILE. - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLE FASI SUCCESSIVE.

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.3/2023 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017, PER LA GESTIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA' PECORILE. - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLE FASI SUCCESSIVE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 09.05.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – componente finanziaria - per il triennio 2023-2025, con la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.06.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – piano della performance - per il triennio 2023-2025;
- con atto sindacale n. 3 del 24.02.2023 è stata nominata la Dott.ssa Raffaella Virelli, Responsabile dell'Area Affari Generali con decorrenza dal 01.03.2023 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, nonché Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale in vigore;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- il decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture” adottato in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, entrato in vigore il 1° aprile 2023 con efficacia differita al 1° luglio 2023;
- il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle parti per le quali è espressamente disposta l'ultravigenza;
- l'art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 328/2000 in particolare all'art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all'offerta di servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all'art.5 comma 1, prevede che nell'attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l'art. 2 comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 della Legge 328/2000;
- il D. Lgs 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la

spontaneità ed autonomia, favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- l'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- lo Statuto del Comune di Vezzano sul Crostolo, il quale prevede all'art. 2, che:
 - “1. Il Comune cura gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.*
 - 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.*
 - 4. il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:*
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, la promozione del ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità locale riconoscendo che nelle forme associate, e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale;*
- l'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. che sancisce che: “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la legge Regionale n. 3 del 13 Aprile 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva “ che all'art. 17 definisce la co-progettazione come la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, le amministrazioni pubbliche attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale. Definisce altresì che la co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici;

DATO ATTO che il Comune di Vezzano sul Crostolo è proprietario di un immobile sito in località Pecorile, in via Matildica al civico 26, catastalmente censito al foglio 18, mappale 555, così articolato:

- Piano seminterrato: una superficie utile di circa 140,00 mq che si compone di locali ad uso magazzino e cantina oltre i servizi igienici di pertinenza;
- Piano terra: una superficie utile di circa 200,00 mq che si compone a sua volta dei seguenti subalterni:
 - Sub 1: Ingresso e due stanze attualmente censite come circolo con relativi servizi igienici;
 - Sub 3: un locale con annesso servizio igienico, attualmente censito come “Ufficio Postale”, ad oggi sede di seggio elettorale della sezione n. 3;
 - Sub 2: due locali destinati ad Ufficio con il bagno di pertinenza, ad oggi in parte utilizzato come ambulatorio medico;
- Piano sottotetto (ispezionabile da una botola): una superficie accessoria di circa 200,00 mq.

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha dunque considerato un interesse a favorire e promuovere, eventualmente, la co-progettazione insieme ai soggetti del Terzo Settore che potranno manifestare il loro interesse a collaborare con il Comune di Vezzano sul Crostolo nella realizzazione di progetti relativamente alla gestione dell'immobile in questione;

VISTO che:

- l'art. 55 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) disciplina gli strumenti di amministrazione partecipata, affermando che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità...le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge agosto 1990, n. 241”;
- in particolare la coprogettazione rappresenta in sé uno strumento di partenariato che ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con gli Enti del Terzo Settore individuati tramite procedura di selezione pubblica;
- come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, la coprogettazione, assieme agli altri strumenti dell'amministrazione partecipata stabiliti dal suddetto art. 55, contribuisce a

realizzare concretamente il principio di “sussidiarietà orizzontale” sancito dall’art. 118 della Costituzione attraverso il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nelle ordinarie funzioni svolte dalla P.A., in particolare per programmazione e gestione di servizi e progetti di interesse generale, di cui al Titolo VII del Codice del Terzo Settore;

- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” che citiamo, anche se non più applicabile in quanto aggiornata e sostituita dalla deliberazione 383/2022, in quanto definisce la co-progettazione come accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica; essa trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale; non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria partecipata di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, approvato da un atto dirigenziale che costituisce il provvedimento finale della co-progettazione, prevedendo la concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 382 del 27 Luglio 2022 – Linee Guida n. 17 “Indicazioni in materia di affidamenti sociali” - paragrafo 2 - individua le fattispecie estranee ed escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici indicando in particolare quelle in cui la scelta dell’amministrazione ricade su modalità alternative di svolgimento del servizio, quali la co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, le forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale. La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta n. 38 del 04.07.2023 in cui è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali, supportato dal Segretario Generale e dal Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, di procedere entro il 15 settembre prossimo alla valutazione preventiva e alla predisposizione di uno studio di fattibilità circa la sussistenza delle condizioni e i contenuti di massima su cui intraprendere un procedimento di co-progettazione con enti del terzo settore per la gestione dell’immobile identificato in narrativa da sottoporre alla Giunta comunale per la sua eventuale approvazione e per il conseguente avvio del percorso di co-progettazione rassegnando contestualmente alcune linee indirizzo;
- la deliberazione di Giunta n. 48 del 05.09.2023 ad oggetto: “Attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione, ai sensi della legge regionale n. 3/2023 e dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 per la gestione dell’immobile sito in località Pecorile, via matildica n. 26. Linee di indirizzo e approvazione Schema Progettuale di Riferimento.”
- la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 238 del 11.09.2023 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di avviso pubblico in discussione;

CONSIDERATO che:

- in data 12.09.2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, per quanto in oggetto;
- tele avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, dal 12.09.2023 al 30.09.2023;
- nell’avviso medesimo i concorrenti sono stati invitati a manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo (allegato C) dotato dei relativi allegati, da inoltrarsi esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30.09.2023;

DATO ATTO che entro il termine, è pervenuta n. 01 manifestazione di interesse, al quale è stato assegnato il numero di protocollo n. 7052/2023, presentata dalla “VALCAMPOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA” con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), via Matildica n. 24, C.F./P.Iva 03018670350;

VISTO il verbale di ammissione dei concorrenti alle fasi successive relative all’ attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 3/2023 e dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 per la

gestione immobile comunale sito in località Pecorile, allegato alla presente sotto la lettera A), in cui si dà atto dell'ammissione alle fasi successive della società sopra indicata;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

DI APPROVARE il verbale di ammissione dei concorrenti alle fasi successive relative all' attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2023 e dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 per la gestione immobile comunale sito in località Pecorile, allegato alla presente sotto la lettera A), in cui si dà atto dell'ammissione della società: VALCAMPOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'" con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), via Matildica n. 24, C.F./ P.Iva 03018670350;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sulla homepage web istituzionale dell'Ente;

DI PROVVEDERE ad assolvere gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 23 del D. Lgs 33/2013;

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Raffaella Virelli)**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo)

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs., n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Creditore	Importo	Capitolo/Art.	CIG
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		
/		0,00		

Vezzano sul Crostolo, 13.10.2023

Si invia la determinazione P.G. _____ 265 _____, esecutiva, per il seguito di competenza.